



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

05-01-08 - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali

05-01-08 - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze
Ambientali

Oggetto: **Attività di protezione di habitat mediante la realizzazione di campi ormeggio nell'Area Marina Protetta Capo Caccia – Isola Piana ZSC ITB010042. Accordo ex art. 15 L.241 /90 tra ISPRA (Soggetto Attuatore) e Azienda Speciale Parco di Porto Conte (Soggetto Realizzatore) – Progetto “PNRR MER” CUP: I81G22000100001. Proponente: Azienda Speciale Parco di Porto Conte Comune: Alghero. Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) di cui alla D.G.R. n. 30 /54 del 30.09.2022. Procedura di valutazione di incidenza ambientale ai sensi dell’art. 5 del DPR n. 357/97 e s.m.i. (Valutazione appropriata).**

Il Direttore del Servizio

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n.1 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n.31 s.m.i.;

VISTA la L.R.2 agosto 2006, n.11 s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 12 marzo 2003, n.120, regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

VISTE la L.11 febbraio 1992 n. 157 e la L.R. 29 luglio 1998 n. 23, recanti attuazione della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici, annullata e sostituita dalla direttiva 09/147/CE;

VISTO il D.M. del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio n. 224 del 3.09.2002 recante “Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000”;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

- VISTO** il D.Lgs n. 152/06 e s.m. e i. recante "Norme in materia ambientale";
- VISTO** il D.M. del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio 19.06.2009 recante "Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 79 /409/CEE";
- VISTO** il D.M. del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 22.01.2009 recante "Modifica del decreto 17.10.2007, concernente i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)
- VISTA** la Decisione di esecuzione (Ue) 2023/241 della Commissione del 26 gennaio 2023 che adotta il sedicesimo aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea;
- VISTO** il DM del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 8 Agosto 2014 recante l'aggiornamento dell'elenco delle ZPS istituite (dicembre 2023), pubblicato sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- VISTE** le Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VInCA) - Direttiva 92/43 /CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4, adottate in data 28.11.2019 con Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (GU Serie Generale n.303 del 28.12.2019);
- VISTE** le Direttive Regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022;
- VISTE** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e la Legge Regionale 20 ottobre 2016 n. 24;
- VISTI** in particolare, l'art. 2, comma 9 quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e l'art. 19, comma 2 della Legge Regionale 20 ottobre 2016, n. 24, per i quali nei provvedimenti adottati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla disciplina normativa vigente e quello effettivamente impiegato per la conclusione del procedimento;
- RICHIAMATA** la direttiva del Segretario generale n. 2 del 22 marzo 2022 contenente indicazioni sui termini di conclusione dei procedimenti amministrativi;
- VISTO** l'Accordo stipulato tra l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

(ISPRA) e l'Azienda Speciale Parco di Porto Conte, Ente di gestione della AMP Capo Caccia – Isola Piana (ASPPC) con oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione_2 Rivoluzione verde e transizione ecologica componente_4 Tutela del territorio e della risorsa idrica Investimento 3.5 Ripristino e tutela dei fondali e degli habitat marini” per la realizzazione del progetto: “PNRR MER (Marine Ecosystem Restoration)” che prevede interventi per il ripristino e la protezione dei fondali e degli habitat marini, il rafforzamento del sistema nazionale di osservazione degli ecosistemi marini e costieri e la mappatura degli habitat costiere marini di interesse conservazionistico nelle acque italiane;

CONSIDERATO

che il progetto "Attività di protezione di habitat mediante la realizzazione di campi ormeggio nell'Area Marina Protetta Capo Caccia – Isola Piana ZSC ITB010042. Accordo ex art. 15 L.241/90 tra ISPRA (Soggetto Attuatore) e Azienda Speciale Parco di Porto Conte (Soggetto Realizzatore) – Progetto “PNRR MER” CUP: I81G22000100001" è stato sottoposto alla procedura di Valutazione di incidenza (Screening) a seguito dell'istanza presentata dall'Azienda Speciale Parco di Porto Conte, in data 6 dicembre 2023 (prot. D.G.A. n. 36669 di pari data), conclusa con la nota del Servizio scrivente (parere prot. D.G.A. 11387 del 09.04.2024) nella quale è stato comunicato che:

- *nei campi ormeggio destinati a barche fino a 10/12 m verranno utilizzati, come sistemi di ritenuta al fondale, ancore ad infissione, dette di tipo Manta Ray od equivalenti, a bassissimo impatto ambientale, inserite nel fondale con tecniche non invasive, e corpi galleggianti che evitano il trascinarsi delle catenarie sul fondale;*
- *tali sistemi verranno installati previo studio conoscitivo delle caratteristiche meccaniche del substrato;*
- *si ritiene che tali campi ormeggio non possano determinare interferenze significative sull'habitat 1120* "Praterie di posidonie (Posidonion oceanicae)" e che pertanto la loro realizzazione, se attuata nel rispetto della proposta presentata, non possa generare incidenze significative dirette, indirette e/o*



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

cumulative, su habitat e specie e sull'integrità dei siti Natura 2000 in questione e non debba pertanto essere sottoposto alle ulteriori fasi del procedimento di valutazione di incidenza ambientale.

- *per quanto concerne i **30 campi ormeggio** previsti nel tratto di mare ricompreso tra la Spiaggia delle Ninfe e il promontorio di Capo Caccia, destinati a unità da diporto di lunghezza superiore a 15 metri, tra cui yacht e mega yacht di dimensioni anche superiore ai 25 metri, il sistema di ancoraggio prevede il posizionamento di corpi morti in calcestruzzo armato sul fondale, di cui non sono state specificate le dimensioni, peraltro richieste nella nota del Servizio scrivente prot. DGA n. 3525 del 01.02.2024. Considerando che non risulta una mappa delle biocenosi di dettaglio che consenta di escludere interferenze sull'habitat 1120 e che non sono stati forniti dati dimensionali delle strutture da posizionare sul fondale, permane un margine di incertezza su eventuali interferenze dei detti campi ormeggio sull'habitat, anche tenuto conto che sono in corso altri interventi simili. Pertanto, non potendo escludere, per il principio di precauzione, interferenze sull'habitat prioritario 1120* "Praterie di posidonie (*Posidonium oceanicae*)", la proposta relativa alla realizzazione dei 30 campi boe destinati a unità da diporto di lunghezza superiore a 15 metri deve essere sottoposta, nelle successive fasi di approfondimento progettuale, al procedimento di valutazione di incidenza appropriata (Livello II della V.Inc.A.)";*

CONSIDERATO

che l'Azienda Speciale Parco di Porto Conte, Ente di gestione della AMP Capo Caccia – Isola Piana (di seguito Proponente), ha presentato, in data 5 agosto 2024 (prot. D.G.A. 24561 del 05.08.24), l'istanza per l'attivazione del procedimento di Valutazione di Incidenza appropriata ex art. 5 del DPR 357/97 (Livello II della V.Inc.A.), relativa al progetto "Attività di protezione di habitat mediante la realizzazione di campi ormeggio nell'Area Marina Protetta Capo Caccia – Isola Piana ZSC ITB010042. Accordo ex art. 15 L.241/90 tra ISPRA (Soggetto Attuatore) e Azienda



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Speciale Parco di Porto Conte (Soggetto Realizzatore) – Progetto “PNRR MER” CUP: I81G22000100001” nel Comune di Alghero, provvedendo a trasmettere tutta la documentazione;

RILEVATO

che l'intervento complessivo, così come rimodulato a seguito delle verifiche “in situ” sulla compatibilità dei sistemi di ritenuta al fondale con le caratteristiche geologico-geotecniche, prevede l'installazione di 5 campi boa, nel tratto di mare ricompreso tra Torre del Bello e Punta Negra, dislocati in diversi siti, e precisamente nelle seguenti insenature: Cala Calcina – Dragunara, Spiaggia Le Ninfe, Baia di Porto Conte, Capo Galera – Cala dell'Olandese, Punta Negra - Cala del Rosso e Torre del Lazzaretto. Le linee di ormeggio saranno costituite da un totale di **125** boe, fissate al fondo con sistema di ancoraggio a vite o con zavorre di calcestruzzo eco-friendly, a seconda delle caratteristiche del fondale e delle dimensioni dell'imbarcazione ormeggiata. Nel dettaglio sono previsti:

- 93 ormeggi per natanti con lunghezza sino a 10 m, di cui 57 con un sistema di ritenuta al fondale di seconda generazione con le ancore ad infissione a vite con asse tubolare appesantito di tipo ECOBLU300new-XL od equivalenti, e 36 con ancoraggi costituiti da zavorre di calcestruzzo eco-friendly con superfici appositamente predisposte per facilitare la colonizzazione degli organismi marini animali e vegetali (bio-fouling), detti *a gravità di terza generazione*, previa individuazione dei catini di sabbia intramatte;
- 16 per imbarcazioni con lunghezza sino a 15 m con ancoraggi a gravità di terza generazione;
- 10 per imbarcazioni con lunghezza sino a 24 m con ancoraggi a gravità di terza generazione;
- 4 per navi da diporto con lunghezza sino a 40 m con ancoraggi a gravità di terza generazione;
- 1 per navi da diporto con lunghezza sino a 70 m con ancoraggio a gravità di terza generazione;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

- 1 per navi da diporto con lunghezza sino a 100 m con ancoraggio a gravità di terza generazione.

I campi boe sono così dislocati:

- *Cala Calcina - Dragunara*: 50 punti di ormeggio per natanti sino a 10 metri;
- *Spiaggia delle Ninfe*: 24 punti di ormeggio per natanti sino a 10 metri;
- *Baia di Porto Conte*: 4 punti di ormeggio per natanti sino a 40 metri, 1 punto di ormeggio per navi sino a 70 metri, 1 punto di ormeggio per navi sino a 100 metri;
- *Cala Galera – Cala dell'Olandese*: 6 punti di ormeggio per natanti sino a 10 metri, 6 punti di ormeggio per imbarcazioni sino a 15 metri, 4 punti di ormeggio per imbarcazioni sino a 24 metri;
- *Torre del Lazzaretto*: 7 punti di ormeggio per natanti sino a 10 metri, 7 punti di ormeggio per imbarcazioni sino a 15 metri, 4 punti di ormeggio per imbarcazioni sino a 24 metri;
- *Punta Negra – Cala del Rosso*: 5 punti di ormeggio per natanti sino a 10 metri, 3 punti di ormeggio per imbarcazioni sino a 15 metri, 2 punti di ormeggio per imbarcazioni sino a 24 metri;

RILEVATO

che dalla documentazione trasmessa si evince che sono stati già finanziati e in parte realizzati 92 ulteriori ormeggi, come di seguito specificato:

62 ormeggi nell'ambito del progetto delle misure previste dal Prioritized Action Framework PAF per i siti Natura 2000 ubicati nei seguenti siti:

- *Capo Caccia*: 6 punti di ormeggio per imbarcazioni di lunghezza sino a per barche fino a 24 metri;
- *Cala Bollo* 5 punti di ormeggio per imbarcazioni di lunghezza sino a per barche fino a 15 metri, 3 punti di ormeggio per imbarcazioni di lunghezza sino a 24 metri;
- *Cala Calcina*: 20 punti di ormeggio per imbarcazioni di lunghezza sino a per



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

barche fino a 15 metri, 5 punti di ormeggio per imbarcazioni di lunghezza sino a per barche fino a per 24 metri;

- *Timidone – Dentul*: 2 punti di ormeggio per imbarcazioni di lunghezza sino a per 24 metri;
- *Spiaggia Ninfe*: 13 punti di ormeggio per imbarcazioni di lunghezza sino a per barche fino a 15 metri, 5 punti di ormeggio per imbarcazioni di lunghezza sino a per barche fino a 24 metri
- *Punta Giglio*: 2 punti di ormeggio per imbarcazioni di lunghezza sino a per barche fino a 24 metri.

30 campi ormeggio con altri finanziamenti, ubicati nei seguenti siti:

- *Baia di Porto Conte (spiaggia Le Ninfe)*: 2 punti di ormeggio alla boa per imbarcazioni di lunghezza sino a 15 metri, dedicati alle imbarcazioni da diporto, nella zona nord-est della
- *Punta del Dentul*: 12 punti di ormeggio alla boa per imbarcazioni di lunghezza sino a 15 metri, dedicati alle imbarcazioni da diporto; 2 punti di ormeggio alla boa per imbarcazioni di lunghezza sino a 24 metri, dedicati alle imbarcazioni al traffico per trasporto collettivo passeggeri;
- *Cala Calcina – Dragunara*: 4 punti di ormeggio alla boa per imbarcazioni di lunghezza sino a 24 metri, dedicati alle imbarcazioni al traffico per trasporto collettivo passeggeri;
- *Punta Giglio e Punta Sant'Antonio*: 3 punti di ormeggio alla boa per imbarcazioni di lunghezza sino a 24 metri, dedicati alle imbarcazioni di servizio alle attività di immersione sportiva (Diving); 7 punti di ormeggio alla boa per imbarcazioni di lunghezza sino a 24 metri, dedicati alle imbarcazioni di servizio alle attività di immersione sportiva (Diving), immersioni in apnea, snorkeling ed altre attività assimilabili;

CONSIDERATO

che l'intervento ricade all'interno della ZSC "Capo Caccia (con le isole Foradada e Piana) e Punta del Giglio" (cod. ITB010042), della ZPS "Capo Caccia" (cod.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

ITB013044), parzialmente nell'IBA 175 Capo Caccia e Porto Conte e all'interno dell'AMP Capo Caccia – Isola Piana;

ESAMINATA

la documentazione depositata, comprensiva del progetto e del relativo studio di incidenza ambientale;

CONSIDERATO

che in data 09.08.2024 è stata avviata la fase di consultazione pubblica prevista ai sensi delle Direttive regionali per la valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.), approvate con la Deliberazione di Giunta regionale n. 30/54 del 30.09.2022, con la pubblicazione dello Studio di incidenza dell'intervento sul sito tematico SardegnaAmbiente, e che successivamente in data 6 settembre 2024 è stata riavviata la fase di consultazione pubblica con la pubblicazione di tutta la documentazione inerente il progetto;

PRESO ATTO

della nota inviata dall'Associazione Italia Nostra e più (acquisita al prot. D.G.A. n. 29890 del 7.10.2024) di osservazioni al progetto, delle quali, ai fini della valutazione di incidenza, si ritengono rilevanti i seguenti aspetti:

1. Assenza di uno studio specifico sulla mobilità nautica stagionale e/o di un monitoraggio esperito nel corso degli anni sulle frequenze e sulla tipologia di natanti che frequentano l'area che fa risultare in definitiva privo di fondamento il dato di una presunta elevata domanda di ancoraggi e ormeggi conseguente all'intenso traffico nautico che già oggi graverebbe sulla baia. Nella Relazione generale *"a titolo esemplificativo si riporta un'immagine raffigurante i rilievi di mezzi nautici in movimento rilevati durante campagne di osservazione cetacei effettuate dall'associazione MareTerra Onlus durante il periodo 2015-2018"* che illustra il traffico nautico cumulativo osservato nel corso del quadriennio 2015-2018 attraverso rilevazioni giornaliere visive effettuate su un'area di 400 km² nel periodo compreso tra aprile e ottobre (circa 120 rilevazioni/anno). Gli osservatori hanno contato le imbarcazioni, sia ormeggiate che in navigazione, incontrate entro 300 m durante il rilevamento, registrandone la posizione tramite GPS. Le imbarcazioni sono state 9 classificate come: imbarcazioni da diporto (gommoni, motoscafi, cabinati e barche a vela), imbarcazioni turistiche



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

- (imbarcazioni per escursioni/immersioni e traghetti turistici) e imbarcazioni da pesca commerciali. Nel corso dell'intero quadriennio la sommatoria delle imbarcazioni avvistate (78% imbarcazioni da diporto; 14% imbarcazioni turistiche; 8% imbarcazioni da pesca commerciali) è stata pari a 5.545. Se si considera che tale numero deriva da tutti i giorni di osservazione (120 giornate per anno per 4 anni), la media di traffico giornaliero di imbarcazioni nell'intera area della AMP nel periodo aprile-ottobre risulta pari a $5.454/(120 \times 4) = 11,55$ imbarcazioni. Nello stesso studio si osserva, inoltre, che la maggior parte delle imbarcazioni avvistate stazionavano in aree la cui profondità era compresa tra -60 e -20 m, indipendentemente dagli anni (si trattava, quindi, di imbarcazioni in transito e non all'ancora). Tale valore è in linea con quanto si può osservare nell'immagine satellitare disponibile sul sito Google Earth, scattata in data 11 luglio 2023 (un periodo prossimo al picco stagionale del traffico nautico) che riporta una cinquantina di imbarcazioni, per la maggior parte in transito.*
2. Considerazioni sull'efficacia dell'intervento: *"Nessuno degli strumenti gestionali normati prevede una strategia di tutela su vasta scala e così invasiva come quella prefigurata dal Progetto in esame che giunge a completare la realizzazione di ormeggi fissi per un totale di 215 gavitelli, che impegni un'area pari a 11,83 ha, quando invece, a tenore del Piano, la protezione della posidonia deve essere assicurata dal divieto di ancoraggio e dalla individuazione programmatica delle aree idonee e non idonee all'ancoraggio. Tale strumento si è finora dimostrato efficace per due motivi. Da una parte l'esiguità degli specchi acquei idonei dissuade i diportisti da una presenza massiva, dall'altra viene, di fatto, esclusa la presenza di imbarcazioni di stazza rilevante. In sintesi nel presente l'impatto antropico nell'AMP correlato alle imbarcazioni risulta contenuto e l'incidenza negativa sulla posidonia quasi nullo, come dimostrato dall'attuale stato di buona salute delle praterie".*
 3. Il rischio che i campi boe, possano indurre un incremento esponenziale del traffico nautico, determinando anche la presenza, finora inesistente di grandi imbarcazioni, con conseguenti problemi legati all'incremento dell'inquinamento



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

- e dei rischi ambientali connessi alla eventualità di incidenti nautici.
4. Eventuale rischio che *“L’ormeggio durante le ore notturne di navi da diporto nella Baia delle Ninfe, con il risultato di rendere tale baia un porto naturale con stazionamento di lungo periodo”*.
 5. Carezza nello studio di incidenza delle seguenti valutazioni:
 - 5.1 *impatti luminosi indotti dagli ormeggi e dall’incremento degli stazionamenti notturni;*
 - 5.2 *impatti acustici diurni e notturni prodotti da generatori di corrente e dalle attività umane che si svolgono negli yacht;*
 - 5.3 *alterazioni di tipo termico e chimico delle acque marine determinate dal rilascio delle acque utilizzate per il raffreddamento dei motori, dei generatori di corrente, impianti di condizionamento e impianti di depurazione;*
 - 5.4 *intorbidimento delle acque e della qualità batteriologica a seguito del rilascio di acque grigie e nere nelle aree circostanti le boe;*
 - 5.5 *impatto da onde elettromagnetiche (in riferimento ai sistemi radar di cui sono dotati gli yacht);*
 - 5.6 *effetti dei sistemi sonar in uso in tutte le imbarcazioni sia come ecoscandagli/profondimetri che per il rilevamento della presenza di pesci;*
 - 5.7 *impatto dovuto all’effetto cumulativo.*
 6. Nello Studio di Incidenza Ambientale *“non viene tenuta in considerazione la presenza della ZPS Capo Caccia benché i campi boe Olandese, Rosso e Lazzaretto ricadano all’interno della stessa e per raggiungere i campi boe di Porto Conte e Le Ninfe è necessario attraversare parte del tratto di mare incluso nella ZPS e pertanto non sono stati valutati gli impatti sulle specie comunitarie di direttiva Uccelli con particolare riferimento alle specie di uccelli marini”*.
 7. Non sono stati considerati gli impatti sulle specie della Direttiva Habitat con particolare riferimento a *Tursiops truncatus*, *Caretta caretta*, e alla



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

chiroterofauna.

8. *Necessità di alcuni approfondimenti “Nell’ambito dell’Accordo stipulato le attività che si intendono porre in essere devono prevedere che la scelta dei campi ormeggio derivi da considerazioni relative alla conservazione degli habitat in relazione alla pressione da nautica da diporto. A tal fine il Soggetto attuatore deve individuare il numero e dimensionamento dei campi ormeggio da collocare in ciascun sito sulla base del numero e della tipologia delle unità da diporto che vi affluiscono e alla capacità portante dell’area stessa. Viene altresì prescritto che le scelte tecniche e gestionali per la collocazione del nuovo campo ormeggio siano eseguite sulla base di una conoscenza approfondita delle caratteristiche dei fondali, correntometriche e geomorfologiche, oltre che una valutazione dell’andamento dei flussi diportistici e turistici. Rischio di un abnorme incremento del traffico nautico, della stazza delle imbarcazioni interessate e della durata degli stazionamenti, ma anche la prevedibile tendenza delle imbarcazioni non ormeggiate alle boe ad ancorarsi sulla posidonia, considerata la riduzione della disponibilità degli areali a fondo sabbioso a seguito dell’elevato numero di campi ormeggio”.*

VISTE

le controdeduzioni formulate da parte del Proponente (rif. nota prot. D.G.A. n. 30743 del 15.10.2024) che rispondono punto per punto alle osservazioni pervenute, come di seguito sinteticamente riportato:

1. Con riferimento all'assenza di uno studio specifico sulla mobilità nautica stagionale e al carico diportistico, si fa riferimento ai seguenti studi:
 - Studio La Manna et al., 2016, che ha previsto, nel periodo compreso tra maggio e settembre (durante un periodo di 21 giorni), il conteggio di imbarcazioni in navigazione o all'ormeggio all'interno della sola Baia di Porto Conte, in una decina di siti di campionamento. Sulla base dei



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

risultati gli autori riportavano testualmente "*L'area di studio (la Baia di Porto Conte) è fortemente congestionata dal traffico marittimo durante il periodo turistico.*"

- Studio La Manna et al., 2020 "*Il traffico nautico nell'Area Marina Protetta Capo Caccia-Isola Piana: modellizzazione della sua distribuzione a fini gestionali*" dove testualmente si afferma che "...Sull'intero periodo di indagine si rileva che il 72% dell'AMP e il 75% della superficie a mare del sito SIC 'Capo Caccia e Punta del Giglio' ITB010042 sono interessate da fenomeni di traffico marino da moderati a intensi [...] le zone più trafficate ricadono all'interno dell'AMP e del sito SIC 'Capo Caccia e Punta del Giglio'. In particolare i valori più alti si concentrano lungo la direttrice Alghero – Capo Caccia, tra la spiaggia delle Bombarde e Capo Galera e attorno al promontorio di Capo Caccia".
- Specifica indagine eseguita da una società specializzata nella elaborazione di dati satellitari dal titolo "*Individuazione di natanti nell'Area Marina di Porto Conte attraverso l'utilizzo di immagini satellitari Sentinel-2*" che ha acquisito "...immagini, per la porzione nella quale è inserito anche il perimetro della AMP Porto Conte – Isola Piana, alle ore 10.20 del mattino con la generazione di un prodotto RGB alla risoluzione di 10m con una individuazione di oggetti con superficie pari o superiore a 10 metri". Per le rilevazioni sono state scelte a campione alcune giornate significative dell'alta stagione turistica negli anni 2019, 2022, 2023, 2024. La quantificazione del diportismo nautico (maggiore di 10 mt. di lunghezza) da dati satellitari (Sentinel-2) alle ore 10.20 a.m. viene così sintetizzato: 10 Agosto 2019: 165 imbarcazioni; 14 Agosto 2022: 230 imbarcazioni; 19 Agosto 2023: 221 imbarcazioni; 23 Agosto 2024: 151 imbarcazioni. Per le stesse giornate, si è provato a stimare, partendo dal dato satellitare, anche la presenza (transito e stazionamento) delle imbarcazioni al di sotto dei 10 mt., non rilevate dal satellite, e nel contempo anche l'incremento probabile delle stesse imbarcazioni in



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

orario di punta (+ 20% rispetto al dato satellitare rilevato alle 10.20 del mattino). Per la stima delle imbarcazioni al di sotto dei 10 mt. si è prudenzialmente, ipotizzato che per ogni imbarcazione al di sopra dei 10 mt., come rilevata dal satellite, sia da considerare presente almeno un natante al di sotto dei 10 mt. Sono state prese in considerazione le date del 19 agosto 2023 (221 imbarcazioni) e del 13 agosto 2024 (161 imbarcazioni). Il 19 agosto 2023, 50 unità nautiche erano in movimento e 171 erano fermi; il 13 agosto 2024, 57 unità nautiche erano in movimento e 104 erano ferme. Supponendo che delle unità nautiche rilevate col satellite, circa il 70% si trovava fermo, mentre il 30% circa risultava in movimento si conclude che, dato il numero finale delle boe della AMP alla conclusione del progetto (216) e dato il divieto di ancoraggio che sarà introdotto, le unità nautiche in stazionamento all'interno della AMP e della ZSC, sono quantificabili, prudenzialmente per difetto, in circa 320 e verrebbero ridotte al massimo a 216 al pieno carico del nuovo campo ormeggio, prevedendo il divieto di ancoraggio in tutta l'area marina protetta.

2. In merito allo "stato di buona salute delle praterie" l'Università di Sassari - Dipartimento di Scienze Chimiche, Fisiche, Matematiche e Naturali – Unità di Ecologia, sta completando uno studio volto alla valutazione dello stato di conservazione delle praterie di Posidonia oceanica all'interno dell'AMP ("Monitoraggio della piccola pesca professionale e dell'habitat praterie di Posidonia nell'Area Marina Protetta Capo Caccia – Isola Piana 2024"). Nonostante, lo studio sia ancora in corso, e non sia disponibile la relazione finale (consegna prevista 31.12.2024), si riportano alcune prime considerazioni fornite dal gruppo di ricerca coinvolto nello studio. Dai dati raccolti nei siti di campionamento a differenti profondità, si evince che, *"...ad eccezione di due siti (Capo Galera e Bramassa), la prateria è classificata come rada o in regressione (secondo la scala Giraud). Secondo un'altra classificazione (Pergent et al., 1999; Buia et al., 2004), che tiene conto non solo della densità*



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

ma anche della profondità, un sito rientra nello stato di prateria disturbata mentre gli altri sono al limite della prateria in equilibrio”.

3. Con riferimento alla presenza di navi da diporto all'interno della AMP, si rimanda ad un corredo fotografico che ne illustra la presenza in diversi siti sensibili della AMP (allegato alla documentazione).
4. In relazione all'esclusione dallo studio di incidenza dei seguenti impatti:
 - *Impatti luminosi indotti dagli ormeggi e dall'incremento degli stazionamenti notturni:* è nelle prerogative dell'ente di gestione della AMP adottare specifici disciplinari adattabili e modificabili in ragione delle risultanze dei monitoraggi sugli effetti ex post e perciò la regolamentazione dell'AMP potrà prevedere delle limitazioni sugli ormeggi notturni, particolarmente per quanto riguarda l'uso delle luci subacquee, con obblighi di spegnimento in determinate ore. L'intendimento dello scrivente ente di gestione della AMP è quello di approfondire in fase attuativa la dimensione del problema e nel caso intervenire introducendo azioni di mitigazione per ridurre l'impatto dell'illuminazione (come ad esempio, l'obbligo di mantenere le sole luci di fonda da una certa ora in poi della notte), nel rispetto del codice della navigazione.
 - *Impatti acustici diurni e notturni prodotti da generatori di corrente e dalle attività umane che si svolgono negli yacht:* gli effetti del rumore prodotto da generatori e "attività umane" che si svolgono negli yacht in letteratura, a nostra conoscenza, non è investigato, perché ritenuto assolutamente trascurabile rispetto al rumore prodotto dalle imbarcazioni in movimento. L'uso di generatori di corrente potrebbe essere ulteriormente regolamentato nelle ore notturne.
 - *Impatti termici:* gli impatti termici prodotti dai generatori di corrente e dai sistemi di raffreddamento delle imbarcazioni sono stati generalmente



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

considerati di portata limitata, specialmente in aree a ricambio idrico regolare come quelle soggette a dinamiche marine come i settori presi in considerazione.

- *Impatti chimici*: il rilascio di acque trattate dagli yacht, inclusi quelli con sistemi di depurazione, sono vietati.
 - *Impatto batteriologico*: l'impatto batteriologico legato al rilascio di acque nere e grigie è regolamentato da norme precise. All'interno delle AMP, lo scarico di acque nere è vietato, e in assenza di una rete di trattamento apposita, gli yacht devono disporre di serbatoi per lo stoccaggio delle acque reflue fino al raggiungimento di porti attrezzati per il trattamento.
 - *Impatto da onde elettromagnetiche*: i sistemi sonar delle piccole e medie imbarcazioni, utilizzati principalmente per l'ecoscandaglio, emettono onde acustiche di intensità bassa, non considerate pericolose per la fauna marina. Non è chiaro come si possa associare alla presenza di un campo boe l'eventuale aumento dell'impatto da onde elettromagnetiche rispetto alla situazione attuale di un ancoraggio libero.
 - *Impatto dovuto all'effetto cumulativo*: le diverse strutture citate (boe, posti barca) non rappresentano un impatto concentrato, ma sono distribuite su più aree. Inoltre, grazie ai campi boe previsti, come detto, sarà vietato l'ancoraggio e ridotto l'impatto complessivo sulla prateria di *Posidonia oceanica* e sugli habitat sensibili. In ogni caso, come ampiamente evidenziato, la presenza di campi boe diminuisce la frequentazione nautica delle aree e quindi diminuisce gli eventuali impatti antropici.
5. In relazione agli impatti sulle specie incluse nell'All. 1 della Direttiva 2009/147: “*Non sono previsti campi ormeggio in nessuno dei siti attualmente censiti all'interno della ZSC ITB 010042 per gli uccelli marini nell'ambito della Strategia per l'ambiente marino MSFD–Marine Strategy Framework (Direttiva 2008/56 /CE) e vengono rispettati i criteri minimi di conservazione previsti nel DM 17 ottobre 2007. Tutti gli impatti che vengono ipotizzati per gli uccelli marini elencati non sono suffragati da misure di raccolta dei dati di tipo spaziale*”



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

provenienti da telemetria GPS, come invece da tempo opera la nostra AMP per calcolare le proporzioni d'uso del territorio a mare e le aree chiave per la conservazione. Peraltro, pare opportuno sottolineare che gli impatti segnalati dagli osservanti abbiano a che fare con le imbarcazioni in movimento e non con i campi boe. Al proposito, anche in questo caso, opportune azioni di potenziamento delle misure di mitigazione degli impatti del traffico nautico (ad integrarne alcune già introdotte per esempio per la protezione delle specie grifone, falco pescatore, capovaccaio, uccello delle tempeste) potrebbero essere sufficienti per ridurre gli effetti (ad oggi non investigati) sulle specie marine. In generale, si ipotizzano comunque una serie di azioni (da potenziare) già nei programmi operativi della scrivente AMP, come ad esempio: azioni di sensibilizzazione per incentivare il corretto comportamento del diportista; riduzione velocità di navigazione; istituzione di specifici corridoi di navigazione per far evitare alle imbarcazioni in movimento le aree più sensibili”.

6. *In relazione agli impatti sulle specie nell'All. 2 della Direttiva 43/92: “L'AMP è interessata dalla presenza di una sola specie che qui vi trova le idonee condizioni ambientali, il tursiope (*Tursiops truncatus*). Le altre specie citate sono solo occasionalmente osservate poiché nell'AMP esse non trovano le adeguate condizioni ambientali e trofiche. Per quanto riguarda l'impatto del traffico nautico sul tursiope, esso è stato già ampiamente dimostrato sulla popolazione residente che popola l'intero golfo di Alghero. Tuttavia, non esiste alcuna evidenza sull'incremento di disturbo legato alla implementazione dei campi boe, né alcuna prova che la presenza di campi boe porti a un aumento di imbarcazioni in movimento all'interno dei confini dell'AMP”.*
7. *In relazione allo Studio delle correnti marine: “la dinamica delle correnti marine può essere rilevante per gli impatti ambientali, ma nelle aree con campi boe l'effetto delle correnti è favorevole al ricambio idrico, riducendo così la concentrazione di eventuali sostanze inquinanti. Uno studio più approfondito sulla dinamica delle correnti nella baia di Porto Conte potrebbe essere utile, ma l'idrodinamismo che caratterizza il tratto di mare interessato dall'AMP Capo*



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Caccia-Isola Piana tende ad avere effetti di diluizione e dispersione. Le valutazioni sulle finalità del progetto, discusse con l'ISPRA, hanno valutato nel dettaglio l'esistenza dei presupposti, ovvero i rischi ambientali sulle praterie di posidonia conseguenti all'eccessivo carico diportistico. In fase preliminare è stato quindi discusso e dimostrato, con i dati disponibili, l'eccessivo carico diportistico, il precario stato di salute delle praterie di posidonia all'interno della AMP, le conseguenze sulla stessa posidonia in assenza di interventi”;

- CONSIDERATO** che a seguito dell'analisi della documentazione fornita e di quella in possesso dell'Assessorato, si può constatare che nei tratti di mare interessati dal progetto sono segnalati gli habitat comunitari 1110 Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina, 1120* Praterie di posidonie (*Posidonium oceanicae*), 1160 Grandi cale e baie poco profonde e 1170 Scogliere, e dal punto di vista faunistico sono presenti nell'area vasta siti riproduttivi di uccelli marini (*Calonectris diomedea*, *Puffinus yelkouan*, *Phalacrocorax aristotelis desmarestii*, *Hydrobates pelagicus*), *Neophron pernopterus*, altre specie di uccelli che gravitano nell'area quali *Circus aeruginosus*, *Pandion haliaetus*, *Alcedo atthis*, *Falco naumanni*, *Falco peregrinus*, e diverse specie di Chiroteri; l'area marina è inoltre frequentata da *Tursiops truncatus* e *Caretta caretta*;
- RILEVATO** che nello studio di incidenza non si menziona la ZPS di Capo Caccia (ITB ITB013044), all'interno della quale ricade l'intervento, che è una delle più importanti aree di riproduzione del Mediterraneo per specie di alto valore conservazionistico, come confermano le nidificazioni delle tre specie di *Procellariiformes* (Berta maggiore, Berta minore e Uccello delle tempeste) e, negli ultimi anni, del Capovaccaio (*Neophron pernopterus*) e del Falco pescatore (*Pandion haliaetus*);
- RILEVATO** che nello studio di incidenza non sono stati affrontati in maniera esaustiva alcuni aspetti relativi alla capacità di carico dell'area marina protetta in relazione al traffico diportistico;
- RILEVATO** che gli studi trasmessi dal Proponente al fine di stimare il numero di imbarcazioni ormeggiate nell'area non consentono di determinare in maniera oggettiva un valore



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

medio che contemperì l'esigenza del turismo nautico e contestualmente la regolamentazione degli ormeggi, in un'ottica di salvaguardia di un sito ad alta valenza naturalistica;

RILEVATO

che, nonostante l'obiettivo condivisibile del progetto, oggetto dell'accordo con ISPRA, permangono perplessità con riferimento al numero complessivo di ormeggi, in relazione al fatto che l'infrastrutturazione delle aree individuate possa implementare il traffico e l'ormeggio di natanti con conseguenti impatti ad essi riconducibili;

RILEVATO

che in alcune aree interessate dal progetto il numero di ormeggi appare particolarmente elevato: nell'area di Cala Calcina - Cala Dragunara sono previsti complessivamente 79 ormeggi (50 del progetto in esame e 39 del progetto PAF), nella Baia delle Ninfe - Porto Conte sono previsti 50 ormeggi (30 del progetto in esame e 20 di altri progetti) di cui 6 destinati a navi da diporto superiori a 40 metri di lunghezza;

CONSIDERATO

che nell'area di Cala Calcina – Cala Dragunara dove è localizzata la prateria di Posidonia meglio conservata del Sito, l'elevata concentrazione di barche conseguente all'installazione dei campi boa, può determinare effetti negativi significativi sull'habitat in termini di ombreggiamento e di aumento della torbidità dell'acqua, a seguito della sosta prolungata delle imbarcazioni e di possibili rilasci di carburante, e pertanto, si ritiene opportuno ridurre il numero di ormeggi in modo da distanziarli maggiormente l'uno dall'altro anche al fine di evitare effetti cumulativi, escludendo quelli più vicini alla costa, che interferiscono maggiormente anche con le specie faunistiche che gravitano sulla falesia, anche alla luce di quanto evidenziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di Porto di Porto Torres nel parere (prot. n. 18664 del 18.09.2024) reso in sede di Conferenza di Servizi “...*Ne llo specifico, al fine di consentire il passaggio di unità di 15 metri la distanza tra i raggi di evoluzione non dovrà essere inferiore a 10 metri, questo consentirebbe, altresì, ai diportisti fruitori dell'ormeggio alla boa di poter praticare la balneazione nelle immediate vicinanze della propria unità da diporto in sicurezza.*”;

CONSIDERATO

che nella Baia delle Ninfe - Porto Conte tutti gli ormeggi sono previsti con zavorra in calcestruzzo, e potrebbero determinare un'incidenza cumulativa sul fondale,



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

caratterizzato dalla presenza di Matte morta mista a *Cymodocea nodosa* e dell' habitat 1120*: Praterie di Posidonia (*Posidonium oceanicae*), sia durante la fase di cantiere sia in fase di esercizio. In particolare nella Baia di Porto Conte dove sono previsti i campi boe destinati alle navi da diporto, l'impatto delle zavorre è ancora più significativo per le dimensioni (fino a 16 m² di superficie e uno spessore di 1,35 m), in relazione alle possibili interferenze con le dinamiche meteo-marine del fondale. Anche l'effetto di ombreggiamento sulle biocenosi presenti sul fondale è maggiormente rilevante nel caso di navi di notevoli dimensioni come quelle previste nel progetto (fino a 100 metri di lunghezza), il cui ormeggio, esteso anche alle ore notturne, può determinare un incremento dell'inquinamento luminoso con interferenze sulle specie faunistiche; sulla base delle predette considerazioni si ritiene che debbano essere esclusi i campi boe destinati alle navi da diporto e che debbano essere ridotti gli ormeggi nella Baia delle Ninfe;

CONSIDERATO

che per tutto quanto esposto ai punti precedenti, al fine di non arrecare interferenze significative sugli habitat, sulle specie e sull'integrità dei siti Natura 2000 interessati sia necessario ridurre il numero degli ormeggi di Cala Calcina – Cala Dragunara e di Cala delle Ninfe e stralciare dal progetto i 6 ancoraggi destinati alle navi da diporto nella Baia di Porto Conte, riducendo il numero complessivo degli ormeggi da 125 a 63;

VISTA

la relazione istruttoria predisposta dall'ufficio;

RITENUTO

di poter esprimere un giudizio positivo di valutazione di incidenza dell'intervento denominato "Attività di protezione di habitat mediante la realizzazione di campi ormeggio nell'Area Marina Protetta Capo Caccia – Isola Piana ZSC", in quanto lo stesso non può generare incidenze significative dirette, indirette e/o cumulative, su habitat e specie e sull'integrità dei siti Natura 2000 subordinatamente al rispetto delle prescrizioni esplicitate nel dispositivo;

DATO ATTO

che relativamente al presente procedimento, iniziato il 05.08.2024 e terminato alla data del presente provvedimento, non è stato possibile rispettare il termine di 60 gg normativamente posto per la sua adozione(DPR 357/1997 e s.m.i.) a causa della rilevante complessità del procedimento di che trattasi e del grave



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

sottodimensionamento dell'organico del Servizio VIA, più volte formalmente rappresentato;

CONSIDERATO che il relativo provvedimento è di competenza del Direttore del Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali (VIA);

VISTA la Determina del Direttore generale dell'Assessorato della difesa dell'ambiente, n. 354 prot. 13917 del 02.05.2024, di conferimento all'ing. Sergio Deiana delle funzioni di direttore del Servizio valutazione impatti e incidenze ambientali (VIA) presso la Direzione suddetta;

ACCERTATA l'insussistenza di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 7, 15 e 19, comma 9, del Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna;

DETERMINA

ART. 1 di esprimere, ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/97 e s.m.i., giudizio positivo di valutazione di incidenza per l'intervento definito "Attività di protezione di habitat mediante la realizzazione di campi ormeggio nell'Area Marina Protetta Capo Caccia – Isola Piana ZSC ITB010042. Accordo ex art. 15 L.241/90 tra ISPRA (Soggetto Attuatore) e Azienda Speciale Parco di Porto Conte (Soggetto Realizzatore) – Progetto "PNRR MER" CUP: I81G22000100001", in quanto lo stesso non determina incidenze significative sulla ZSC "Capo Caccia (con le isole Foradada e Piana) e Punta del Giglio" (cod. ITB010042) e sulla ZPS "Capo Caccia" (cod. ITB013044), non interferendo sul mantenimento dell'integrità dei siti con particolare riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie, subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. al fine di limitare l'incidenza diretta, indiretta e cumulativa sugli habitat e sulle specie, tenuto anche conto dei progetti in corso di realizzazione, dovrà essere ridotto il numero degli ormeggi da 125 a 63, come di seguito specificato:



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

- 1.1 nell'area di Cala Calcina – Cala Dragunara dovranno essere eliminati tutti gli ancoraggi ubicati a una distanza inferiore ai 100 metri dalla falesia e, nel dettaglio:
 - 1.1.1 tutti quelli previsti a Dragunara Nord;
 - 1.1.2 a Dragunara Sud: quelli individuati dalle coordinate con il codice identificativo da B01 a B06, B08, B010 e B012;
 - 1.1.3 a Dragunara Ovest: da C01 a C17, C38, C40 e C45;
- 1.2 nella Baia di Porto Conte dovranno essere stralciati dal progetto i 6 ormeggi destinati alle navi da diporto e nella Baia delle Ninfe potrà essere realizzato un numero massimo di 5 ormeggi;
2. prima dell'inizio dei lavori e al termine delle stagioni di esercizio dovrà essere effettuata una indagine sul posidonieto presente nell'area che consenta il puntuale monitoraggio, come minimo, dei seguenti parametri: densità, percentuale di ricoprimento, classificazione dello stato di conservazione ed analisi del limite inferiore. I risultati, corredati da documentazione fotografica georeferenziata e a firma del professionista incaricato, dovranno essere trasmessi a questo Servizio e agli Enti aventi compiti di vigilanza e controllo in materia ambientale (tra cui Provincia, ARPAS e CFVA competenti per territorio), al termine di ogni stagione di esercizio. Qualora le indagini suddette dovessero evidenziare un peggioramento nello stato del posidonieto, dovranno essere individuate e attuate, in accordo con i suddetti Enti, specifiche azioni correttive e misure di tutela dell'habitat;
3. l'installazione dei sistemi di ormeggio dovrà essere effettuata, con riferimento ai corpi morti, nel periodo invernale, mentre le catenarie e le boe dovranno essere installate a maggio e rimosse a ottobre di ogni anno;
4. le operazioni di posa dei corpi morti dovranno essere effettuate tramite l'utilizzo di tecnologie che consentano di escludere impatti sui patch e sulla fascia di fondo a Posidonia oceanica presenti nell'area di intervento, pianificando, con estrema precisione, il posizionamento delle ancore dei mezzi impiegati nei lavori presso intermatte o aree sabbiose, prevedendo dei jumper



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

in ogni singolo ormeggio per evitare gli impatti delle catene sul fondale marino, limitando le velocità e mantenendo in buono stato i macchinari e i mezzi navali interessati dai lavori;

5. prima dell'esecuzione dei lavori dovrà essere trasmessa, a questo Servizio, una relazione contenente le modalità di gestione dei campi boe e il piano della manutenzione;
6. in fase di esercizio:
 - 6.1 non è consentita alcuna alterazione, diretta o indiretta, delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi compresa l'immissione, da parte delle imbarcazioni ormeggiate, di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, il rilascio di rifiuti solidi o liquidi e l'immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente;
 - 6.2 non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori. In particolare le segnalazioni sonore, visive e l'illuminazione delle imbarcazioni dovranno essere limitate a quanto necessario per la sicurezza della navigazione;
 - 6.3 l'uso del motore durante la sosta deve essere limitato al minimo indispensabile, tra cui deve intendersi quanto necessario per il rispetto dei requisiti di sicurezza;
 - 6.4 l'Ente gestore dovrà dotarsi di ogni presidio (panne galleggianti ed assorbenti, etc.) utile a garantire, tempestivamente, il confinamento e l'assorbimento di eventuali dispersioni di liquami o idrocarburi accidentalmente fuoriusciti dalle imbarcazioni. Dovrà sempre essere cura del gestore effettuare una ricognizione settimanale dei fondali interessati dai campi boe, provvedendo alla immediata pulizia degli stessi, qualora necessario;

ART. 2

L'inosservanza delle prescrizioni di cui al precedente art.1, accertata dal Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, da questo Servizio e da altre Autorità



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

competenti, comporta la sospensione immediata del presente provvedimento, la cui validità riederà conseguentemente all'effettiva ottemperanza delle stesse;

ART.3

la presente determinazione, la cui validità è pari a 5 (cinque) anni in assenza di modifiche alle strutture o alla loro ubicazione, è espressa solo ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e delle Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022, e sono fatte salve le altre eventuali autorizzazioni, pareri, concessioni, etc., previsti dalla normativa vigente;

Il presente atto viene comunicato ai soggetti del procedimento e pubblicato nel portale istituzionale SardegnaAmbiente.

Il Direttore del Servizio

(ex art. 30, comma 4 L.R. 31/1998)

Sergio Deiana

Siglato da :

ELISABETTA FLORIS

VALENTINA GRIMALDI